

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1972

Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 24 settembre 1971, n. 820, recante norme sull'ordinamento della scuola elementare

ONOREVOLI SENATORI. — L'ordinanza ministeriale 14 ottobre 1971, n. 295 — che applica la legge 24 settembre 1971, n. 820 — contiene, in ordine alla interpretazione dell'articolo 9, indicazioni atte ad escludere la non licenziabilità degli insegnanti con tre anni di servizio, tutto o in parte prestato nelle scuole popolari, sussidiate, sussidiarie o nei doposcuola con servizio regolarmente qualificato.

Mentre l'articolo 2 della legge n. 820 ha chiaramente indicato che hanno diritto alla partecipazione al concorso, coloro che abbiano prestato servizio con qualifica non inferiore a « buono » nelle scuole elementari statali, parificate, popolari (compresi i centri di lettura), sussidiate, sussidiarie e nei doposcuola con servizio qualificato, per almeno cinque anni, nonchè gli insegnanti dichiarati « non licenziabili » a norma del successivo articolo 9, questo, nell'indicare i requisiti per l'ammissibilità all'incarico a tempo

indeterminato, ha fatto riferimento nel suo secondo comma unicamente agli anni di servizio, senza porre limitazioni: con ciò sancendo come, per servizio prestato, devasi intendere quello previsto dal terzo comma dell'articolo 2.

Come si appalesa evidente, la legge numero 820 del 1971, nel sancire il principio della non licenziabilità per quanti prestavano servizio nell'anno scolastico 1970-71, non poteva violarlo per coloro i quali avevano insegnato negli anni precedenti, sol perché uno o due o tutti e tre gli anni di insegnamento fossero stati prestati nel doposcuola o nelle scuole popolari o sussidiarie o sussidiate.

La proposta interpretazione del secondo comma dell'articolo 9, con la esplicita indicazione del tipo di scuola valido per beneficiare della legge n. 820 del 1971, ha tutte le caratteristiche dell'autenticità, onde se ne raccomanda l'approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

*Articolo unico.*

Gli anni di servizio richiesti dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 24 settembre 1971, n. 820, sono validi anche se prestati nelle scuole popolari (compresi i centri di lettura), sussidiate o sussidiarie o nei doposcuola con servizio qualificato.